



SET INFORMATIVO FURGONE

Redatto secondo le linee guida del
Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Questo Set Informativo, contenente DIP - Documento informativo precontrattuale, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy e Allegato 3, 4 e 4 ter, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.



edizione 22 marzo 2022

Assicurazione R.C. auto AUTOCARRI fino a 35 quintali

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. - Impresa di Assicurazioni | Prodotto: Furgone

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell' 11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile per i danni causati a Terzi derivanti dalla circolazione di furgoni (autocarr) con peso a pieno carico fino a 35 quintali) in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico) con formula Bonus Malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **danni causati a Terzi** dalla circolazione del veicolo
- ✓ **Responsabilità civile dei trasportati:** danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ **guida con patente scaduta** o con patente estera non convertita
- ✓ **Ricorso terzi da incendio:** danni materiali provocati a Terzi dall'incendio del veicolo
- ✓ **Responsabilità civile per i danni causati a Terzi dal traino di eventuali rimorchi**

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza: solamente per il primo sinistro, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'Assicurato, del Proprietario e del Conducente a € 2.500,00.

Verti risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza, che viene definito massimale.

Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a 6,5 milioni di euro per i danni alla persona e 2 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. Tale massimale è superiore al minimo previsto dalla Legge che è pari a 6.070.000 euro per i danni alla persona e a 1.220.000 euro per i danni alle cose.

Garanzie opzionali: Incendio e furto, Collisione, Eventi naturali, Cristalli, Infortuni del Conducente, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale.



Che cosa non è assicurato?

Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ **il Conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persona e a cose
- ✗ **il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario** di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ **il coniuge non legalmente separato**, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ **i parenti ed affini entro il terzo grado** del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ **i Soci a responsabilità illimitata**, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Ci sono limiti di copertura?



L'assicurazione non è operante:

- ! se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- ! se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni a Terzi trasportati
- ! se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
- ! se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge
- ! se il Conducente ha meno di 26 anni, qualora sia escluso dalla copertura di polizza
- ! se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- ! danni provocati dall'inquinamento dell'acqua e del suolo determinati da qualsiasi causa
- ! nelle aree aeroportuali
- ! per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;

! in caso di trasporto infiammabili e altre merci pericolose, gas tossici, materie esplosive e sostanza radioattive;
! danni per carico e scarico con mezzi o dispositivi meccanici e alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra e in Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati che fanno parte del sistema della carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di R.C. auto. Sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) sono indicati gli Stati in cui è operante e gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate). La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e devi comunicare, per tutta la durata della polizza, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai Terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio, che è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero. Puoi pagare il premio con carta di credito, bonifico bancario, pagamento rateale tramite istituto di credito e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti". Il premio è comprensivo di imposte e contributo SSN.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza (data di decorrenza), se il premio è stato pagato entro tale data; in caso contrario, la polizza ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, ossia non è necessario dare disdetta. L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza; la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, se il periodo di assicurazione residuo pagato è di almeno 60 giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta all'interno dell'annualità assicurativa, ma per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto: Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN, per tutte le garanzie acquistate.

Inoltre puoi disdire il contratto in corso di polizza per:

- vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione della pubblica circolazione e furto del veicolo assicurato
- risoluzione consensuale, se non sei stato coinvolto in sinistri.

Nei casi sopra elencati, previa tempestiva comunicazione di disdetta alla Compagnia, hai diritto al rimborso della sola garanzia R.C. auto: ti verrà rimborsata la parte di premio già pagata per il periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN.

Assicurazione R.C. auto AUTOCARRI fino a 35 quintali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Impresa che realizza il prodotto: Verti Assicurazioni S.p.A. | Prodotto: Furgone

Edizione 22 marzo 2022: ultimo aggiornamento disponibile

Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutarvi a capire meglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Prima di sottoscrivere il contratto, devi prendere visione delle Condizioni di Assicurazione.

Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00134 Sez.I. - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell'11/12/99

Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); tel. 0221092300; www.verti.it; Email: informazioni@verti.it; PEC: verti@pec.verti.it

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2020, è pari a 262,1 milioni di euro di cui: Capitale Sociale interamente versato: 205,8 milioni di euro
Totale Riserve Patrimoniali: 56,3 milioni di euro
Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.verti.it
Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 179,7 milioni di euro
Requisito patrimoniale minimo (MCR): 67,2 milioni di euro
Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 290,5 milioni di euro
Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 214,0 milioni di euro
Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 161,6%

Al contratto si applica la Legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona e di 1.220.000 euro per i danni alle cose. Verti, accettando di pagare un premio più alto, offre i seguenti massimali, rispettivamente per danni a persone e per danni a cose: - 6,5 milioni di euro e 2 milioni di euro - 7 milioni di euro e 2,5 milioni di euro - 8 milioni di euro e 3 milioni di euro - 9 milioni di euro e 3,5 milioni di euro - 10 milioni di euro e 4 milioni di euro - 25 milioni di euro e 5 milioni di euro.
Garanzie estese	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Tipo di guida	<p>Puoi scegliere tra due diverse tipologie di guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guida esperta, riservata ai conducenti maggiori di 26 anni - Guida libera, aperta a tutti i conducenti maggiorenni. <p>Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni e nella polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti di età maggiore di 26 anni, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa, per le somme pagate, con il limite di € 5.000.</p>
<p>OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non sono al momento previste tali opzioni</p>	
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono al momento previste tali opzioni</p>	
<p>Quali coperture posso aggiungere alla R.C. auto pagando un premio aggiuntivo?</p>	

In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

<p>INCENDIO e FURTO - garanzia opzionale</p>	
Garanzie di base	<p>Verti ti risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione, furto o tentato furto e rapina.</p> <p>Sono compresi i danni agli accessori di serie e anche gli optional, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza oppure fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.</p> <p>La somma assicurata è pari al valore del veicolo.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Non previste</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia Incendio e furto prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di uno scoperto e di un minimo, indicati sulla scheda di polizza.</p> <p>Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di scoperto e minimo: 10% e € 250,00, 15% e € 250,00, 15% e € 500,00, 20% e 500€, 20% e € 1.000,00</p> <p>ESCLUSIONI L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine d) verificatisi in conseguenza di sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle Leggi vigenti f) agli apparecchi fonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo in seguito alla loro asportazione g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa i) la garanzia furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo, di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso

	<p>j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art.214 del vigente Codice della Strada.</p> <p>l) in caso di trasporto infiammabili e altre merci pericolose, gas tossici, materie esplosive e sostanza radioattive;</p> <p>m) conseguenti ad appropriazione indebita</p> <p>n) arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro.</p>
--	---

EVENTI NATURALI - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>La garanzia Eventi naturali è acquistabile solo in aggiunta alle garanzie Incendio e furto e Cristalli.</p> <p>Verti garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da: inondazioni, esondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, tempeste, nubifragi, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, ghiaccio e grandine.</p> <p>Sono compresi i danni da allagamenti, da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando conseguenti agli eventi sopra indicati.</p> <p>Sono compresi i danni agli accessori di serie e anche gli optional, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza oppure fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.</p> <p>La somma assicurata è pari al valore del veicolo.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia Eventi naturali prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di uno scoperto e di un minimo, indicati sulla scheda di polizza.</p> <p>Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di scoperto e minimo: 10% e € 250,00, 15% e € 250,00, 15% e € 500,00, 20% e 500€, 20% e € 1.000,00.</p> <p>In aggiunta alle esclusioni previste per la garanzia Incendio e furto: sono esclusi i danni da semplici precipitazioni atmosferiche e i danni al motore riportati dalla circolazione in zone allagate.</p>

CRISTALLI - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>La garanzia Cristalli copre le spese da te sostenute per riparare o sostituire i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali) del veicolo assicurato, in seguito a rottura accidentale o causata da Terzi durante la circolazione. Puoi scegliere tra i seguenti massimali: € 500,00, € 750,00 e € 1.000,00.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia Cristalli prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di una franchigia, indicata sulla scheda di polizza. Puoi scegliere tra le seguenti opzioni: € 50,00, € 100,00, € 150,00 e € 200,00.</p> <p>L'assicurazione non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni, nonché agli eventuali danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi. Le rigature e segnatura non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di questa garanzia.</p>

COLLISIONE - garanzia opzionale	
Garanzie di base	Verti risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale verificatasi durante la circolazione con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati, anche se in sosta. Sono compresi danni agli accessori di serie e anche agli optional, fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto. La somma assicurata è pari al valore del veicolo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia Collisione prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di uno scoperto e di un minimo, indicati sulla scheda di polizza. Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di scoperto e minimo: 10% e € 250,00, 15% e € 250,00, 15% e € 500,00, 20% e 500€, 20% e € 1.000,00. ESCLUSIONI In aggiunta alle esclusioni previste per la garanzia Incendio e furto, l'assicurazione non comprende i danni: - avvenuti nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada - avvenuti quando il Conducente non è in possesso di regolare patente di guida - conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali - causati al veicolo da operazioni di carico e scarico - causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati - ai dischi ruota e agli pneumatici, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni.


INFORTUNI DEL CONDUCENTE - garanzia opzionale	
Garanzie di base	Verti risarcisce gli infortuni che causano la morte o l'invalidità permanente del Conducente, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione comprende anche gli infortuni: a) avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia b) derivanti da imperizia o negligenza c) subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza. I massimali previsti per morte e invalidità permanente sono pari a € 50.000,00 e € 100.000,00.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	È prevista una franchigia del 5% sull'invalidità permanente: tale percentuale viene ridotta al 3% se il Conducente utilizza presidi di sicurezza obbligatori al momento del sinistro. LIMITI DELLA COPERTURA Se al momento del sinistro il Conducente non indossa i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile in caso di morte o invalidità permanente è pari al 70% dell'intera somma assicurata. ESCLUSIONI Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal Conducente: a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore b) di età inferiore ai 26 anni, se escluso dalla copertura di polizza c) che guidi senza avere a fianco una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore, ai sensi della vigente Legge, nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida d) che si trovi in stato di ebbrezza, presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente, sia sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del Codice della Strada


Limitazioni, esclusioni e rivalse	<ul style="list-style-type: none"> e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utilizzi il veicolo contro la volontà del Proprietario f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie g) mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara oppure quando guida il veicolo su piste o circuiti privati h) in conseguenza di azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto i) a seguito di sviluppo di energia nucleare, controllato o non controllato j) in caso di suicidio o tentato suicidio k) in fase di salita e discesa dalla vettura l) che comportano un'invalidità permanente pari o inferiore al 5%. m) conseguenti ad appropriazione indebita.
--	--

TUTELA GIUDIZIARIA - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>La garanzia Tutela giudiziaria interviene in caso di incidenti stradali per richiedere i danni al Responsabile Civile in sede stragiudiziale e giudiziale oppure per la difesa penale dell'Assicurato. La copertura può essere attivata in tutti quei casi in cui la gestione del sinistro non avviene attraverso l'indennizzo diretto. È prevista l'assistenza per la gestione della richiesta di risarcimento con la possibilità di ricorrere a un avvocato e sono coperte le spese legali sostenute dall'Assicurato. La garanzia è acquistabile scegliendo tra due massimali, per ogni sinistro senza limite per anno: pari a € 7.000,00 per il Pacchetto base e pari a € 15.000,00 per il Pacchetto deluxe.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Non previste</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>ESCLUSIONI La garanzia non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in materia fiscale e amministrativa b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili e) per fatti dolosi delle persone assicurate f) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale h) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo i) se il veicolo non è assicurato a norma di Legge per la garanzia R.C. auto ovvero se viene utilizzato per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione j) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove l) nei casi di controversie con Verti m) in caso di sinistro stradale gestito con la Procedura di risarcimento diretto, art. 149 Codice delle Assicurazioni n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con i veicoli non identificati. o) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati o i suoi dipendenti o incaricati; p) Per danni provocati dall'inquinamento dell'acqua e del suolo determinati da qualsiasi causa

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>q) nelle aree aeroportuali</p> <p>r) in caso di trasporto infiammabili e altre merci pericolose, gas tossici, materie esplosive e sostanza radioattive;</p> <p>s) per danni per carico e scarico con mezzi o dispositivi meccanici e alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate.</p>
--	---

ASSISTENZA STRADALE - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>La garanzia Assistenza stradale prevede due tipi di offerte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pacchetto base che include gli interventi di assistenza, le spese di rimessaggio e i costi per il recupero del veicolo fuori strada; - Pacchetto deluxe, che estende alcune prestazioni del Pacchetto Base e aggiunge ulteriori servizi, quali un veicolo sostitutivo, l'anticipo di spese di prima necessità all'estero e il rientro dei passeggeri. <p>Ogni singola copertura che compone la garanzia Assistenza stradale prevede un massimale dedicato.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Non previste</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Alcune coperture incluse nella garanzia Assistenza stradale prevedono l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato.</p> <p>ESCLUSIONI</p> <p>Dalla garanzia sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti b) uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo c) stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi d) terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.) f) dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. g) su eventuali rimorchi collegati al Veicolo. <p>Tutte le prestazioni vengono erogate al massimo tre volte per tipo nel corso dell'anno di validità del contratto</p> <p>Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, devi informare Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando ne viene a conoscenza: chiama il numero 0236617010 oppure accedi alla tua area personale my Verti e clicca su Richiedi assistenza.

In alternativa, invia una comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).

Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, che permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Il Modulo blu/CAI va compilato anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del sinistro.

Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del sinistro. Durante la denuncia telefonica Verti indicherà le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia.

Procedura per il risarcimento del danno

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti dal Codice delle Assicurazioni. Verti risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all'assicuratore del veicolo responsabile.

La CARD si applica se:

- il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli
- il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d'invalidità
- il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni
- il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 153/2006.

Per avvalerti del risarcimento diretto, devi presentare richiesta risarcitoria a Verti tramite Raccomandata A/R, mettendo in conoscenza anche la Compagnia di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet verti.it nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni.

I termini per la liquidazione del sinistro sono 60 giorni in caso di soli danni alle cose, oppure 90 giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.

Gestione da parte di altre Imprese: Verti per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Strada Trossi 66 - 13871 VERRONE (BI).

Prescrizione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).</p> <p>Nella garanzia R.C. auto, la Compagnia di assicurazione eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare a Terzi.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Per la garanzia R.C auto, Verti è tenuta, secondo quanto previsto dagli artt. 145, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, se ne sussistono le condizioni, a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno oppure di comunicare i motivi del suo diniego, nei termini qui di seguito indicati:</p> <p>1. per i sinistri con soli danni a cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> – entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, unitamente al "modulo Blu", conosciuto anche come "modulo CAI" (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i Conducenti – entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa e se il "modulo Blu o CAI" è compilato in ogni sua parte, ma firmato unicamente dal richiedente <p>In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato</p> <p>2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.</p> <p>I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.</p> <p>In caso di danno relativo alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto, Verti si impegna a formulare congrua offerta per l'indennizzo del danno oppure a comunicare i motivi del suo diniego entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria a liquidare il sinistro, verificata l'operatività della garanzia e compiuti i debiti accertamenti. Verti si impegna altresì a effettuare il pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato. In caso di contenzioso civile, l'indennizzo verrà erogato secondo quanto disposto in sentenza dal giudice e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>L'assicurazione relativa a tutte le coperture inserite in polizza cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza.</p> <p>Le coperture assicurative restano comunque attive per i 15 giorni successivi alla scadenza.</p>
Sospensione	<p>Sia la R.C. auto che le altre garanzie aggiuntive eventualmente presenti sulla polizza non saranno attive per tutto il periodo della sospensione. Pertanto in caso di sinistro avvenuto durante il periodo di sospensione non sarà operante sul veicolo alcuna garanzia.</p> <p>Se la sospensione dura almeno 61 giorni, la scadenza della polizza verrà prorogata per un periodo equivalente.</p>



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, non è quindi necessario dare disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto R.C. auto è rivolto a chi possiede autocarro con massa motrice a pieno carico non superiore a 35 quintali, solo uso Privato, utilizzato per attività commerciali e adibito al trasporto di merci comuni, e deve farlo circolare: la polizza copre i danni che il veicolo assicurato può causare ad altri durante la circolazione.



Quali costi devo sostenere?

L'acquisto della polizza tramite verti.it o il nostro call center non prevede costi d'intermediazione. La Compagnia riconosce una provvigione media del 8,28% agli intermediari, solo in caso di loro intervento.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Per contattare l'Ufficio Reclami scrivi una email all'indirizzo reclami@verti.it, o utilizza il form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del Sito www.verti.it; in alternativa, invia una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito web www.lvass.it/Consumatori, alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida.</p> <p>Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito della tua richiesta o se ricevi risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali :

<p>Mediazione</p>	<p>Puoi fare ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi, tramite azione giudiziaria (Legge n.98 del 9/08/2013, che converte e modifica il Decreto Legge n.69 del 21/06/2013). In questo caso, devi depositare la domanda presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all'art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge - rifiuto del risarcimento - accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. <p>Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi).</p> <p>ARBITRATO: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.</p> <p>Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante.</p>
<p>Per questo contratto Verti ha predisposto un'area internet riservata al Contraente denominata my Verti, che dopo la sottoscrizione potrai consultare e utilizzare per gestire online la tua polizza.</p>	



Sommario

GLOSSARIO	2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO	5
1 - NORME GENERALI	
Informazioni relative al contratto	5
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	13
3 - DANNI AL VEICOLO	15
4 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE	20
5 - TUTELA GIUDIZIARIA	23
6 - ASSISTENZA STRADALE	27
Allegato 1 – La disciplina del Bonus Malus	36
Allegato 2 – Modifiche alla polizza	41
INFORMATIVA PRIVACY	
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	42
Allegato A	44
Allegato 3, 4 e 4 ter	49



Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono all'interno del DIP Danni, del DIP aggiuntivo e delle Condizioni di Assicurazione.

Per le definizioni specifiche relative alla copertura Assistenza stradale, si rimanda al rispettivo capitolo nelle Condizioni di Assicurazione.

» **Accessori di serie**

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie

» **Alienazione del veicolo**

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo

» **Apparecchi fonoaudiovisivi**

Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo

» **Assicurato**

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia tutela giudiziaria: l'utilizzatore/locatario dei veicoli commerciali concessi in locazione.

» **Assicurazione**

Garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile

» **Assistenza**

Aiuto temporaneo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

» **Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio**

Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

» **Azione del fulmine**

Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera

» **Banca dati degli attestati di rischio**

Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio

» **Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate)**

Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto

» **Box**

Luogo chiuso e coperto, ad uso esclusivo, dove viene custodito il veicolo

» **Card**

Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto

» **Classe di merito aziendale**

Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola Compagnia e correlata alla sinistrosità pregressa (numero di sinistri), per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata

» **Classe di merito CU**

Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita da IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le Compagnie devono indicare nell'attestato di rischio, accanto alla classe di merito aziendale, al fine di permettere il confronto tra le offerte assicurative R.C. auto

» **Codice della Strada**

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni

» **Codice delle Assicurazioni**

D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle Assicurazioni private e successivi regolamenti di esecuzione

» **Compagnia**

Verti Assicurazioni S.p.A.

» **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula la polizza

» **Consap S.p.A.**

Concessionaria servizi assicurativi pubblici

» **Cose**

Oggetti materiali e/o animali

» **Degrado**

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo pubblicato sulla rivista Quattroruote

» **Denuncia sinistro**

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti

» **Documento unico di circolazione (DUC)**

Documento emesso ai sensi del decreto legge 98/2017 che attesta contemporaneamente sia la proprietà che le caratteristiche tecniche del veicolo.

» **Franchigia**

Cifra fissa espressa in euro che rimane a carico dell'Assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno

» **Furto**

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicura-



to a colui che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

» **Garage**

Luogo custodito e gestito da Imprese di vigilanza pubbliche o private.

» **Incendio**

Combustione con sviluppo di fiamma

» **Incidente**

Qualsiasi evento accidentale connesso alla circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato

» **Indennizzo**

Importo dovuto da Verti all'Assicurato in caso di sinistro, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione

» **Infortunio**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili

» **Invalidità permanente**

Perdita o riduzione definitiva e irre recuperabile della capacità di svolgere qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione

» **IUR: Identificativo univoco del rischio**

Codice che consente di aggiornare, nella banca dati degli attestati, la tabella della sinistrosità pressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Compagnia di assicurazione

» **IVASS (già ISVAP)**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con Legge 7 agosto 2012 n.35

» **Massimale**

Somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro

» **Optional**

Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoadiovisivi e gli airbags

» **Perdita totale**

Furto totale senza ritrovamento, incendio totale danni parziali, in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno, calcolato secondo le modalità riportate al paragrafo 3.13 Determinazione dell'ammontare del danno, supera il valore commerciale del veicolo

» **Periodo di osservazione**

Periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso

» **Polizza**

Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito: dalla scheda di polizza ed eventuali relative appendici, dal certificato, dalla carta verde e dal Set Informativo

» **P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico

» **Premio**

Importo complessivamente dovuto dal Contraente a Verti, determinato in funzione dei dati del Contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria

» **Prezzo d'acquisto**

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto

» **Procedura di riciclo dei sinistri tardivi**

Procedura automatizzata che, tramite il codice IUR, consente di trasmettere tra le varie Compagnie eventuali sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto stesso

» **Proprietario**

Intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

» **Proprietà privata**

Luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale

» **Rapina**

Sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

» **Residenza**

Luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia

» **Richiesta danni**

Comunicazione scritta effettuata ai sensi di Legge, in base all' art. 148, procedura di risarcimento e art. 149, risarcimento diretto, del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'Assicuratore del Responsabile Civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale

» **Risarcimento**

Importo dovuto da Verti al terzo danneggiato in caso di sinistro

» **Risarcimento diretto**

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro R.C. auto direttamente da Verti invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile

» **Rischio**

Probabilità che si verifichi il sinistro

**» Rivalsa**

Diritto esercitato da Verti per recuperare, nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che ha pagato a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto

» Scoperto

Importo calcolato in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro

» Sinistro o caso assicurativo

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

» Somma assicurata

Importo indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito

» Stanza di compensazione

Ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra le Compagnie partecipanti alla Card

» Strada

Via pubblica o privata aperta alla libera circolazione

» Surrogazione

Diritto che Verti ha di sostituirsi all'Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del Responsabile Civile o di altro coobbligato

» Tutela giudiziaria

Garanzia Tutela giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163-164-173-174 e correlati

» Unico caso assicurativo

Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati

» Valore a nuovo

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo comprensivo di optional, se assicurati

» Valore commerciale

Quotazione riportata dalla rivista specializzata Quattroruote o, in caso di cessazione della sua pubblicazione, la quotazione media di mercato

» Vandalismo

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri

» Veicolo

Autocarro con massa motrice a pieno carico non superiore a 35 quintali



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione Auto Verti sono seguite dall'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1.1 Verifiche per il perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

Verti provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private a accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in fase di preventivo, anche al fine di controllarne la coerenza con le esigenze assicurative del cliente.



Cosa si intende per contratto coerente?

La normativa prevede la verifica della coerenza del tuo contratto prima dell'acquisto, al fine di rendere la polizza coerente con le tue esigenze assicurative.

Il nostro preventivo è personalizzato sulla base delle tue risposte: controlla la correttezza e la veridicità dei dati prima dell'acquisto della polizza e segnala eventuali incongruenze. Solo così potrai ricevere un'offerta basata sulle tue reali esigenze.

La Compagnia esegue le verifiche principalmente tramite consultazione delle banche dati pubbliche e private, anche ai sensi dell'art. 134 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. Verti acquisisce, ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla banca dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative all'attestato di rischio. Se i dati dichiarati nel preventivo non coincidessero con le informazioni fornite dalla banca dati, Verti potrà richiedere al Contraente l'invio dei documenti indicati al successivo paragrafo 1.5. In tal caso, non verrà consentita la stipula della polizza sino alla regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, che oggi le Compagnie assicurative sono tenute a svolgere per Legge. Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del Proprietario del veicolo) siano invece acquisiti da Verti tramite il Preventivo Verti e, quindi, direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l'esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate. Se non emergono anomalie a seguito del controllo della documenta-

zione di cui al successivo paragrafo 1.5, Verti, dopo aver verificato il pagamento, comunica la copertura assicurativa alla banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate) e ad avvertire il Contraente che il veicolo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida. Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 e del successivo paragrafo 1.4. In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente. Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario o il pagamento rateizzato, salvo approvazione della finanziaria e alle condizioni previste nel sito www.verti.it e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Codice Civile denominati Buoni Acquisto Polizza Verti, le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi.

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza che è la data di decorrenza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario, ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

1.2 Conservazione della classe di merito maturata



Posso mantenere la stessa classe di merito?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, furto, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato.

Tale diritto può essere fatto valere anche

- » dal coniuge, da persona unita civilmente o dal convivente di fatto
- » in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi
- » dagli eredi, in caso di morte del Proprietario del veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso
- » dagli utilizzatori di un veicolo intestato a portatore di handicap purché questi siano registrati sul libretto di circolazione, quali intestatari tem-



1. Norme generali

poranei per almeno 12 mesi
 » dagli utilizzatori di un veicolo acquistato in leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine con contratto maggiore di 12 mesi, purché questi siano registrati sul libretto di circolazione del veicolo alienato, quali intestatari temporanei da almeno 12 mesi

» in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa

» da una persona giuridica che ha acquisito la proprietà, in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda di una Società di persone o capitali proprietaria del veicolo

» in caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, come ad esempio autocarri reimmatricolati come autovetture

» in caso di veicoli già assicurati all'estero, purché il Contraente consegni una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della classe di merito CU da applicare alla polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della classe di merito CU.



Se acquisto un ulteriore veicolo, posso usufruire della mia classe di merito?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa o differente tipologia da parte del medesimo Proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), Verti assegna al nuovo contratto la medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il Proprietario/Locatario, in caso di veicolo acquistato in leasing, sia una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni.



Al momento del rinnovo di un contratto già in corso posso beneficiare di una classe di merito più favorevole?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

Al momento del rinnovo di un contratto privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, puoi richiedere l'applicazione della classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un veicolo, della stessa o

di differente tipologia, purché di proprietà della stessa persona fisica o di un familiare stabilmente convivente.

La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descritta nell'Allegato 1.

1.3 Duplicato del certificato e della carta verde



Non ho più il certificato e la carta verde: posso avere un duplicato?

Sì: nel caso in cui il certificato o la carta verde si siano accidentalmente deteriorati, siano stati persi o rubati, puoi richiedere un duplicato. In caso di furto o smarrimento, la Compagnia può richiederti una copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.4 Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dalla Compagnia al Contraente, e viceversa, tramite posta elettronica o posta cartacea, a seconda della modalità scelta dal Contraente. Verti invierà la corrispondenza nella modalità prescelta, modificandola su semplice richiesta del Contraente.

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI

1.5 Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente paragrafo 1.1, Verti, ai fini della stipula della polizza e nell'ambito delle verifiche precontrattuali di cui all'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare, a titolo esemplificativo, essere richiesti:

- » copia del libretto o documento unico di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà
- » eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile
- » ulteriore documentazione descritta nell'Allegato 1.

Il Contraente potrà richiedere a Verti la rivalutazione della classe di merito assegnata, previa rettifica o aggiornamento dei dati presenti nella banca dati di riferimento.

Se al momento della stipula della polizza l'attestato di rischio non è presente nella banca dati, Verti acquisisce direttamente l'ultimo attestato di



1. Norme generali

rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito.

1.6 Mancata consegna dei documenti

Ricorda di inviare gli eventuali documenti richiesti

Se la Compagnia ti richiede dei documenti, devi inviargli: in caso contrario, ti potrebbe venire assegnata la classe di merito Bonus Malus 18.

In caso di mancato invio dei documenti, l'assegnazione della classe di merito Bonus Malus 18 è prevista dal Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018.

1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell'accadimento di un sinistro

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima dell'accadimento di un sinistro, la Compagnia dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Entro il termine di 3 mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza, la Compagnia si riserva di:

- » impugnare la polizza ed agire per l'annullamento del contratto (ove il Contraente abbia agito con dolo o colpa grave)
- » recedere dal contratto (ove il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave).

A titolo esemplificativo, le dichiarazioni inesatte potrebbero riguardare il luogo di residenza, comune o provincia, del Proprietario/Assicurato o le caratteristiche tecniche del veicolo.

In tali casi la Compagnia ha comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia impugna il contratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, Verti ha diritto al premio dovuto per il primo anno.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- » se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA
- » se invece i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà te-

nuto a restituirli dietro semplice richiesta della Compagnia, la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l'indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile:

- » non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave
- » sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

Nei casi sopra menzionati, relativamente alla garanzia di R.C. auto, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall'art 144 del Codice delle Assicurazioni.

In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia, tramite l'invio di una Raccomandata con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- » se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA
- » se invece i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di della Compagnia la quale annullerà la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.9 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata della polizza, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di



1. Norme generali

R.C. auto, la Compagnia, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

1.10 Conducente di età inferiore a 26 anni

La garanzia R.C. auto opera nei casi in cui alla guida del veicolo vi sia un Conducente di età maggiore di 26 anni. Il Contraente potrà comunque richiedere che la copertura non abbia limitazioni di guida.

Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni e nella polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti di età maggiore di 26 anni, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa per le somme pagate, con il limite di € 5.000 ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni. Verti non eserciterà il diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo, al momento del sinistro, sia guidato da un addetto alla riparazione del veicolo stesso nell'esercizio delle sue funzioni oppure nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di Terzi penalmente perseguibile.

1.11 Garanzie Danni al veicolo

Nel caso in cui il Contraente abbia acquistato una delle seguenti garanzie Danni al veicolo (capitolo 3):

- » Incendio e Furto (paragrafo 3.1)
- » Collisione (paragrafo 3.2)
- » Eventi naturali (paragrafo 3.5)
- » Cristalli (paragrafo 3.6).

La Compagnia potrà procedere a ispezionare il veicolo assicurato, nei termini e con le modalità di seguito descritte.

Successivamente all'avvenuto perfezionamento del contratto, Verti prende contatto con il Contraente il quale deve rendere disponibile il veicolo per l'ispezione entro e non oltre i successivi 5 giorni lavorativi.

Dopo l'ispezione, il perito redige un verbale nel quale verranno analiticamente elencati gli eventuali danni preesistenti alla stipula della polizza.

In caso di richiesta di perizia da parte della Compagnia, il contratto si risolverà parzialmente di diritto ex art. 1456 Codice Civile con riferimento alle garanzie Danni al veicolo, se il Contraente:

- a) si rifiuta di far ispezionare il veicolo o comunque oltre il termine massimo sopra indicato
 - b) non si presenta all'appuntamento concordato per l'ispezione del veicolo, salvo il caso di serio impedimento giustificato per iscritto.
- Qualora le garanzie Danni al veicolo vengano

risolte, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alle garanzie Danni al veicolo per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

MODIFICHE AL CONTRATTO

1.12 Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:

- » deve aver già inviato i documenti richiesti al paragrafo 1.5
- » deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti.

Le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sono illustrate nella tabella riportata nell' Allegato 2.

In caso di sinistro con danni al veicolo di massa inferiore a 15 quintali, l'Assicurato o il Contraente avrà la possibilità di recarsi presso una delle carrozzerie convenzionate con Verti per la riparazione del veicolo (elenco delle carrozzerie disponibile sul sito www.verti.it). Le carrozzerie convenzionate saranno responsabili della riparazione del veicolo e dell'erogazione di ogni eventuale servizio aggiuntivo dalle stesse reso.

1.13 Sostituzione con un altro veicolo

Cosa succede se cambio il veicolo?

In corso di contratto, puoi **sostituire il veicolo assicurato** con conseguente conguaglio del premio, **mantenendo la classe di merito maturata**. Riceverai i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario. **Dopo la sostituzione del veicolo, dovrai distruggere la carta verde e il certificato.**

Ti ricordiamo che la classe di merito segue sempre le regole evolutive indicate al paragrafo 1.2 Conservazione della classe di merito maturata. Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato:

- » alla classe di merito di Bonus Malus 14, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia un motociclo, un ciclomotore, un'autovettura o un taxi;
- » alle forme tariffarie Franchigia Fissa ed assoluta e Tariffa Fissa, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare appartenga a una tipologia differente da motociclo, ciclomotore, un'autovettura o un taxi; per maggiori informazioni, vedi il Set Informativo Multisetto, disponibile sul sito internet.verti.it



1.14 Sospensione delle garanzie in corso di polizza



Posso sospendere la polizza?

Sì, puoi sospendere le garanzie **se il periodo residuo della polizza in corso è di almeno 60 giorni**: puoi farne richiesta una sola volta all'interno dell'annualità assicurativa. La scadenza della polizza verrà prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, se quest'ultimo ha una durata minima di 61 giorni.

La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente invia la richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde o dalla data successiva richiesta dal Contraente.

La riattivazione della polizza avviene su richiesta del Contraente; può essere richiesta anche per altro veicolo, fermo quanto disposto dal paragrafo 1.2 Conservazione della classe di merito maturata e del pagamento dell'eventuale integrazione di premio. La riattivazione prevede l'emissione di nuovi documenti. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso anche il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive della formula Bonus Malus che riprende a decorrere dal momento della riattivazione stessa. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.

Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto per alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione della polizza e regolarmente documentati, Verti rimborserà la parte di premio relativa alla R.C. auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purchè la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.

Non è consentita la sospensione per i contratti vincolati a seguito di leasing, salvo autorizzazione della Società vincolataria.

1.15 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. La richiesta di cessione di contratto dovrà avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro il termine

massimo di 7 giorni dallo stesso.

In tal caso Verti prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; e non prevede il rilascio dell'attestato di rischio al cessionario: per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo Proprietario del veicolo dovrà stipulare una nuova polizza a cui verrà applicata la classe di merito 14.

Il Contraente è tenuto a distruggere la carta verde e il certificato in suo possesso.

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto, Verti aggiornerà il contratto inserendo i dati del nuovo Proprietario e assegnando la classe di merito 14.

1.16 Risoluzione del contratto

1) Il contratto può essere risolto:

- » su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo). Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato
- » in caso di furto o di appropriazione indebita. Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti
- » in caso di consenso tra Verti ed il Contraente. Il contratto è risolto in assenza di sinistri di qualsiasi tipo e dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde.

In tutti le ipotesi sopra indicate, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla R.C. auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo SSN. Fatto salvo il caso di furto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde in suo possesso.

Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a fornire a Verti il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde.

Il rimborso del premio relativo alla garanzia R.C. auto pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo



1. Norme generali

e verrà effettuato solamente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.

2) Il contratto deve essere risolto in caso di

- » decesso del Proprietario del veicolo e conseguente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il de cuius all'atto del decesso.
- » decesso del Proprietario del veicolo e contraente della polizza.

Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all'erede legittimo la parte di premio relativa a tutte le garanzie presenti nel contratto al netto dell'imposta e del contributo SSN a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:

- » dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde
 - » certificato di morte
 - » documento comprovante la qualità di erede.
- Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:
- dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde
 - certificato di morte.

1.17 Obbligo distruzione di certificato e carta verde

La disposizione contenuta in questo paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di distruzione del certificato e carta verde.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di certificato e carta verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Verti a Terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

1.18 Reclami

Ti ricordiamo che una richiesta di chiarimenti o di assistenza non è un reclamo. Per questi casi, e per qualunque necessità di avere informazioni o supporto, puoi contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00:

Servizio Preventivi: +390236617001

Servizio Rinnovi: +390236617100

Servizio Clienti: +390236617100

Servizio Sinistri: +390236617100

I nostri consulenti sono a tua disposizione per

offrirti supporto e chiarimenti.

Nel caso fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inoltrarcelo attraverso:

- form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del sito www.verti.it
- email indirizzata a casella.reclami@verti.it
- posta all'indirizzo Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta 16 - 20093 Cologno Monzese (MI).

In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l'apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito www.ivass.it/Consumatori, alla sezione Reclami.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 46 del 5 maggio 2016, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi.

Reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.

Verti gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che operano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUI) e loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Qualora il reclamo dovesse pervenire a Verti, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché analizzi il reclamo e a dare riscontro entro i termini massimo di 45 giorni.

1.19 Regime fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:



1. Norme generali

GARANZIE	IMPOSTE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	*23.00%
INCENDIO E FURTO	13.50%
COLLISIONE	13.50%
EVENTI NATURALI	13.50%
GARANZIA CRISTALLI	13.50%
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	2.50%
TUTELA GIUDIZIARIA	12.50%
ASSISTENZA STRADALE	10.00%

* **comprensivo del contributo SSN del 10.50%.**
Avvertenza: in base all'art.17 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, le province possono variare l'aliquota base della R.C. auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di residenza del Proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo www.finanze.gov.it.

1.20 Diritto d'accesso agli atti della Compagnia Verti, ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni e del relativo Regolamento attuativo Decreto Ministeriale n. 191/2008 gestisce la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera Raccomandata alla residenza del Contraente/Assicurato.

1.21 Incidenti stradali con controparti estere
 L'Assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica secondo le modalità illustrate nel DIP Aggiuntivo alla sezione Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? dovrà procedere come di seguito dettagliato.

Incidente sul territorio italiano con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo Assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo con targa estera, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all' UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera Raccomandata A/R da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec.uci.it. L'UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Compagnia incaricata di liquidare il danno.

Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con

una Compagnia estera.

Incidente sul territorio estero con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veicolo con targa estera, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al "Bureau" dello Stato dove è avvenuto l'incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l'assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni collegandosi al sito internet <https://portale.consap.it>. Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata

In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro 2 mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la CONSAP, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

1.22 Oneri fiscali e di Legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.23 Foro competente

In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.

1.24 Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.

Si raccomanda l'uso dei presidi di sicurezza obbligatori (artt. 171 e 172 del Codice della Strada).



1. Norme generali

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Eventuali aggiornamenti o variazioni a questo Set Informativo, verranno pubblicati sul sito internet verti.it



2. Responsabilità Civile Auto

Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella scheda di polizza.

L'assicurazione copre anche la R.C. auto per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.

La polizza è stipulata in forma Bonus Malus, la quale prevede:

- » riduzioni di premio in assenza di sinistri nel periodo di osservazione
- » maggiorazioni di premio in presenza di sinistri nel periodo di osservazione o nel caso in cui Verti abbia ricevuto da parte di altra Compagnia di assicurazione, tramite la così detta procedura di riciclo dei sinistri tardivi, indicazione che il veicolo è stato coinvolto in sinistri, pagati fuori dal periodo di osservazione, che hanno dato luogo a pagamenti per risarcimenti per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del veicolo assicurato.

2.1 Soggetti esclusi

Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- » **il Conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persona e a cose
- » **il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario** di veicolo in leasing, per i danni a cose
- » **il coniuge non legalmente separato**, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- » **i parenti ed affini entro il terzo grado** del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- » **i Soci a responsabilità illimitata**, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

2.2 Condizioni aggiuntive sempre operanti

Ci sono delle condizioni aggiuntive nella tua polizza: vediamole in dettaglio.

» Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'Assicurato, del Proprietario e del Conducente a € 2.500,00.

» Responsabilità civile trasportati

La polizza copre la Responsabilità civile dei trasportati nel caso essi procurino involontariamente danni a Terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità civile obbligatoria.

» Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita

Verti, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. auto nel DIP alla sezione Ci sono limiti di copertura?, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'ineroperatività della garanzia, qualora il Conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di:

- » rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro 6 mesi dalla data del sinistro
- » effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro 6 mesi dalla data del sinistro
- » **Traino rimorchio**

L'assicurazione copre anche la Responsabilità civile per i danni causati a Terzi dal traino di eventuali rimorchi, purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e in base alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.

2.3 Estensione territoriale

?

Dove posso circolare con la mia polizza?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra e in Serbia.

L'elenco degli Stati nei quali è operante la carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di R.C. auto è indicato nel documento stesso.



La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2.4 Gestione delle vertenze

Verti assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, incaricando, ove occorra, legali o tecnici.

Verti ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

2.5 Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni ai Terzi trasportati
- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
- se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge
- se il Conducente ha meno di 26 anni, qualora sia escluso dalla copertura di polizza
- se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- danni provocati dall'inquinamento dell'acqua e del suolo determinati da qualsiasi causa
- nelle aree aeroportuali
- per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
- in caso di trasporto infiammabili e altre merci pericolose, gas tossici, materie esplosive e sostanza radioattive;
- danni per carico e scarico con mezzi o dispositivi meccanici e alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi.



3. Danni al veicolo

Le garanzie descritte in questa sezione sono valide solo se riportate nella scheda di polizza. Ogni garanzia prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di uno scoperto e del relativo minimo o di una franchigia: trovi tutto indicato nella scheda di polizza.

3.1 Incendio e furto

Verti, nei limiti e alle condizioni che seguono, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:

- » da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione
- » a seguito di furto, consumato o tentato, e rapina. Danni compresi:
 - danni causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso
 - danni diretti da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici
 - danni agli accessori di serie e anche gli optional, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza oppure fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto
 - danni agli apparecchi fonovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmente fissati al veicolo
 - danni causati al veicolo in seguito alla loro asportazione, **con il limite del 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

3.2 Collisione

Verti, nei limiti e alle condizioni che seguono, risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:

- » garanzia Collisione: danni a seguito di collisione accidentale verificatasi durante la circolazione con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati, anche se in sosta

Sono compresi danni agli accessori di serie e anche gli optional, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza oppure fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

3.3 Conducente di età inferiore a 26 anni

In caso di sinistro, se il veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni, la Com-

pagnia potrà rifiutare l'indennizzo del danno per le garanzie Collisione, salvo il caso in cui in polizza sia presente l'estensione della copertura a tutti i patentati, senza limitazioni di età. Verti rinuncia all'azione di rivalsa che le compete nei confronti del Conducente che abbia diritto a disporre del veicolo, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

3.4 Esclusioni per le garanzie Incendio, Furto, Collisione

L'assicurazione non comprende i danni di seguito riportati.

Garanzie Incendio, Furto, Collisione:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine
- d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle Leggi vigenti
- f) agli apparecchi fonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo in seguito alla loro asportazione
- g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
- h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa
- i) la garanzia Furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo, di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso
- j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente Codice della Strada.
- l) in caso di trasporto infiammabili e altre merci pericolose, gas tossici, materie esplosive e so-



3. Danni al veicolo

stanza radioattive;

m) conseguenti ad appropriazione indebita
n) arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro.

Inoltre, per le garanzie Collisione, l'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

k) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni
l) quando il Conducente non è in possesso di regolare patente di guida

m) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali

n) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico

o) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati

p) per i danni ai dischi ruota e agli pneumatici, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni.

3.5 Eventi naturali

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 3.4 punto c), Verti garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da: inondazioni, esondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, tempeste, nubifragi, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, ghiaccio e grandine. Sono compresi i danni da allagamenti, da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando conseguenti agli eventi sopra indicati. **Sono esclusi i danni da semplici precipitazioni atmosferiche. Inoltre, sono esclusi i danni al motopropulsore riportati dalla circolazione in zone allagate.**

Sono compresi i danni agli accessori di serie e anche gli optional, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza oppure fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

Verti, per l'inserimento di questa garanzia, può richiedere di far periziare il veicolo prima della conclusione del processo di acquisto della polizza.

La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell'anno precedente oppure se si tratta di un veicolo assicurato per la prima volta dopo l'acquisto. Verti, in caso di sinistro, può richiedere la copia della polizza precedente per verificare la presenza della garanzia.

3.6 Garanzia Cristalli

Verti rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assicurato, a seguito di rottura determinata da causa accidentale o da Terzi durante la circolazione, fino alla concorrenza dell'importo annuo indicato nella scheda di polizza. Non sono invece indennizzabili:

a) i vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.

b) le rigature e segnature

c) gli eventuali danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi.

3.7 Garanzie aggiuntive, sempre valide quando operano almeno le garanzie Incendio/Furto

Verti, in aggiunta all'indennizzo del sinistro, riscalisce:

» in caso di furto totale con ritrovamento: le spese sostenute per il parcheggio e/o per la custodia del veicolo disposti dall'Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, con il massimo di € 260,00

» a seguito di sinistro da circolazione: le spese necessarie per la sostituzione e/o il ripristino di: airbag, pretensionatori delle cinture di sicurezza, impianto antifurto; il risarcimento copre fino ad un massimo di € 520,00, salvo che siano state risarcite dal responsabile del sinistro o indennizzate in base alla garanzia Collisione e che sia provata la loro sistemazione.

3.8 Estensione territoriale

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra e in Serbia.

3.9 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

Verti, a ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, effettuerà l'adeguamento automatico del valore assicurato, in base a quanto riportato dalla rivista Quattroruote. L'adeguamento automatico non sarà effettuato in caso di veicoli non censiti o non pubblicati su Quattroruote.

3.10 Riduzione e integrazione del valore assicurato

In caso di sinistro parziale, il valore assicurato si intende ridotto, relativamente alla sola garanzia interessata e **ad esclusione della garanzia Cristalli**, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.



3. Danni al veicolo

Su richiesta del Contraente, il valore assicurato è integrato da un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante alla Compagnia.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

3.11 Riparazioni

L'Assicurato non può riparare senza aver ricevuto l'assenso da Verti, salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell'officina idonea più vicina, e nel caso in cui faccia riparare il veicolo presso un'officina meccanica convenzionata con Verti.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendo all'Assicurato il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto.

3.12 Determinazione dell'ammontare del danno

Perdita totale

- » se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'ammontare del danno è pari al prezzo d'acquisto del veicolo con il limite della somma assicurata
- » se la perdita totale si verifica successivamente, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro con il limite della somma assicurata.

In caso di Danno parziale

L'ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire, con il limite massimo del 50%, salvo particolari condizioni di usura. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d'acquisto e il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata, salvo per alcune parti particolarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore e suoi componenti.

Esempio:

costo della sostituzione della parte danneggiata € 1.000,00 degrado calcolato a 18 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo pari al 20%.

Il rimborso sarà pari ad 800,00, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di

degrado applicato alla parte danneggiata da sostituire.

A questo importo andrà detratto anche l'importo di eventuali scoperti e franchigie presenti.

Al momento del sinistro:

- » se il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l'indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo dei valori sopra menzionati
- » se il valore dell'indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale.

In ogni caso

- » l'indennizzo relativo al valore degli optional assicurati indicati sulla scheda di polizza è subordinato alla dimostrazione della loro effettiva installazione, tramite comunicazione fiscale regolare
- » l'indennizzo per gli apparecchi fonosonori non costituenti dotazione di serie, ma stabilmente fissati al veicolo, e i danni causati al veicolo in seguito alla loro asportazione, è quantificato in misura non superiore al 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
- » agli optional, se assicurati, è applicata la stessa percentuale di svalutazione determinata per il veicolo
- » nella determinazione del danno, si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso in cui la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge
- » non è indennizzata somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dal paragrafo 3.8 Garanzie aggiuntive
- » **dall'ammontare del danno è detratto l'importo di eventuali scoperti e franchigie indicate nella scheda di polizza e, in caso di mancata revisione del veicolo, il costo della revisione**
- » non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.

3.13 Norme per la Liquidazione dei danni

L'indennizzo del danno è subordinato alla ricezione della specifica documentazione

Vediamo qui di seguito i **documenti necessari** e le **modalità di liquidazione** per singola copertura assicurativa.

1. Furto o rapina:

- » **originale o copia autentica della denuncia** inoltrata all'Autorità competente; qualora



l'evento si sia verificato all'estero, la denuncia deve essere effettuata sia all'Autorità straniera che a quella Italiana

- » **estratto cronologico e certificato di proprietà** (CDP) rilasciati dal P.R.A., con annotata la perdita di possesso
- » **chiavi originali** del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla scheda di polizza, anche dei dispositivi elettronici di avviamento; la Compagnia può verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento con il veicolo assicurato, acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti
- » **certificato di chiusa inchiesta** rilasciato dal Tribunale, attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato; Verti può richiedere tale documento **solo per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale.**

2. Furto totale:

- » **procura notarile a vendere**, per consentire alla Compagnia di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione
- » **autorizzazione a trattenere il ricavato derivante dall'alienazione del veicolo.**

3. Incendio

- » **copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità** competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco; qualora l'evento si sia verificato all'estero, la denuncia deve essere effettuata sia all'Autorità straniera che a quella Italiana
- » la Compagnia può richiedere all'Assicurato il **certificato di chiusa inchiesta** rilasciato dal Tribunale attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

3.1 Incendio totale:

- » **copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità** competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco qualora l'evento si sia verificato all'estero, la denuncia deve essere effettuata sia all'Autorità straniera che a quella Italiana
- » **estratto cronologico e il certificato di proprietà** (CDP) rilasciati dal P.R.A., con annotata la perdita di possesso
- » **chiavi originali** del veicolo e, se dichiarato

dal cliente e riportato sulla scheda di polizza, anche dei dispositivi elettronici di avviamento; la Compagnia, inoltre, può verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento con il veicolo assicurato

- » la Compagnia può richiedere all'Assicurato il **certificato di chiusa inchiesta** rilasciato dal Tribunale attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

4. Eventi naturali:

- » idonea documentazione a prova dell'evento; salvo esistenza di pluralità di eventi già noti a Verti.

5. Infortunio:

- » il primo e gli eventuali ulteriori certificati medici ed i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno.

Perdita totale del veicolo:

- » dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà
- » la Compagnia può anche richiedere l'estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la demolizione.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o, in caso di sinistro che si riferisca alla R.C. auto, il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

In caso di furto e/o rapina totale e/o incendio totale il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro.

A seguito di furto/incendio che comporti la perdita totale del veicolo, qualora il veicolo risulti parcheggiato in un raggio inferiore ai 300 metri dall'abitazione dell'Assicurato e non nel box, garage o proprietà privata, come dichiarato dal Contraente all'atto della stipula della polizza, gli eventuali scoperti e franchigie, previste nella scheda di polizza e richiamati nel precedente paragrafo 3.14, si intendono raddoppiati.

3.14 Controversie – Arbitrato

In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo



3. Danni al veicolo

tra le Parti, o, quando una di queste lo richianda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

3.15 Recupero

L'Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell'Assicurato, salvo quanto previsto al paragrafo 3.7 Garanzie aggiuntive.



4. Infortuni del conducente

La garanzia Infortuni del Conducente è operante solo se inserita nella scheda di polizza e prevede, per ciascun sinistro, un massimale indicato in polizza.

4.1. Oggetto

Verti indennizza l'Assicurato, alle condizioni descritte qui di seguito, per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il Conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L'assicurazione comprende anche gli infortuni:

- » avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia
- » derivanti da imperizia o negligenza
- » subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

4.2. Delimitazioni della copertura

Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal conducente:

- a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore
- b) di età inferiore ai 26 anni, se escluso dalla copertura di polizza
- c) che guidi, nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, senza avere a fianco una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore, ai sensi della vigente Legge
- d) che si trovi:
 - » in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente
 - » sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del Codice della Strada

- e) che subisca un infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utilizzi il veicolo contro la volontà del Proprietario
- f) che subisca un infortunio a seguito di partecipazione a imprese temerarie
- g) che subisca un infortunio mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
- h) che subisca un infortunio in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto

i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare

j) che subisca un infortunio in caso di suicidio o tentato suicidio

k) che subisca un infortunio in fase di salita e discesa dalla vettura

l) che subisca un infortunio con invalidità permanente di grado pari o inferiore al 5% del totale.

m) conseguenti ad appropriazione indebita.

4.3. Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, come se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorrenti o sopravvenute all'infortunio.

4.4. Indennizzo in caso di morte

Verti corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, se la morte si verifica entro 2 anni dal giorno del sinistro, anche successivamente alla scadenza della polizza; nel caso in cui, invece, il Conducente morisse successivamente al pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, gli eredi del Conducente hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente.

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d'invalidità permanente.

Qualora il Conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

4.5. Indennizzo in caso di invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertata e in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.



4. Infortuni del conducente

MENOMAZIONI	Percentuale d'invalidità permanente		
	Arto dominante		Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio		25	
Cecità completa bilaterale		100	
Sordità completa monolaterale		10	
Sordità completa bilaterale		40	
Perdita completa della voce		30	
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
Perdita di un rene		15	
Perdita della milza		8	
Perdita dell'arto superiore	70		60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60		50
Perdita di tutte le dita di una mano	60		50
Perdita del pollice	18		16
Perdita dell'indice	14		12
Perdita del medio	8		6
Perdita dell'anulare	8		6
Perdita del mignolo	12		10
Perdita della falange ungueale del pollice	9		8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano		1/3 del dito	
Perdita della coscia al di sopra della sua metà		70	
Perdita della coscia al di sotto della sua metà		60	
Perdita di tutta la gamba		50	
Perdita di un piede		40	
Perdita di un alluce		5	
Perdita di ogni altro dito del piede		1	
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole		35	
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi		25	
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno		15	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale		12	



4. Infortuni del conducente

Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale	5	
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale	10	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare	10	
Esiti di frattura di una vertebra sacrale	3	
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente	5	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	2	

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella, i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.

In caso di mancinismo, saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

La garanzia è offerta con una franchigia pari al 5% pertanto nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 5% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.

In caso di infortunio con invalidità permanente di grado superiore al 5% del totale, la franchigia del 5% verrà ridotta al 3% se il Conducente, al momento del sinistro, utilizza i presidi di sicurezza obbligatori.

Esempio: infortunio con invalidità permanente pari al 4%:

- » non è previsto alcun indennizzo

Esempio: infortunio con invalidità permanente pari al 10% è previsto un indennizzo:

- » pari al 7% se il Conducente, al momento del sinistro, utilizza i presidi di sicurezza obbligatori;
- » pari al 5% se il Conducente, al momento del sinistro, non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori.

Qualora il Conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Nel caso in cui la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70%, si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata.

4.6 Controversie – Arbitrato

Le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente possono essere demandate per iscritto a un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti.



5. Tutela giudiziaria

Le garanzie di questa sezione sono operanti solo se richiamate sulla scheda di polizza e fornite in base al pacchetto prescelto.

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia Tutela giudiziaria copre le spese legali in sede stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che penale.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Verti fornisce all'Assicurato:

a) assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, in caso di incidente stradale avvenuto con il veicolo assicurato, che abbia comportato un danno materiale e/o fisico documentato e riconducibile alla condotta o al fatto di un Terzo o alle condizioni della strada

b) assistenza giudiziale nel caso in cui sia indagato e/o imputato in un procedimento penale a seguito di incidente stradale avvenuto con il veicolo assicurato.

Verti terrà pertanto a proprio carico:

- » spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro non ripetibili dalla controparte
- » spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Verti, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 4
- » spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti purché scelti in accordo con Verti, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 5
- » spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale)
- » spese di giustizia
- » Contributo Unificato (Decreto Legge 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

La garanzia è operante entro i limiti del massimale previsto dal pacchetto scelto e pari a:

- » € 7000,00 per il Pacchetto base
- » € 15.000,00 per il Pacchetto deluxe

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del paragrafo 5.4.

5.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione



Cosa non è compreso nella garanzia Tutela giudiziaria?

Non sono comprese:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato, nei procedimenti penali
- operazioni di esecuzione forzata, successive a due esiti negativi.

Le spese a favore di parti civili nei procedimenti penali contro l'Assicurato, previste dall'art. 541 del Codice di Procedura Penale, non sono coperte dalla garanzia Tutela giudiziaria.

L'Assicurato è tenuto a:

- » regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro
- » assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

5.3 Insorgenza del sinistro

Ai fini di questa polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- » il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento, per le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali
- » il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa copre i casi assicurativi che siano insorti:

- » durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi ad opposizioni alle sanzioni amministrative
- » trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, nel caso di controversie contrattuali
- » durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Verti, nei modi e nei termini del paragrafo 5.4, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti per i quali, nel momento della stipulazione della polizza, il Contraente abbia già richiesto la rescissione, risoluzione o modificazione.



5. Tutela giudiziaria

Si considerano a tutti gli effetti come **unico sinistro**:

- » **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse**
- » **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.4 Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve **immediatamente denunciare a Verti** qualsiasi sinistro nel momento in cui si verifica o ne viene a conoscenza, **chiamando il numero 0236617010 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica denuncietutelalegale@verti.it**. In ogni caso, l'Assicurato deve trasmettere a Verti notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.



Posso scegliere un mio Legale di fiducia?

Sì, se hai bisogno dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei tuoi interessi in un procedimento giudiziario, **puoi scegliere liberamente un Legale iscritto presso il foro dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**. Ricorda di comunicare a Verti il nominativo del Legale, al momento della denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato **non fornisce un nominativo, Verti lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale, nel caso di conflitto di interessi con Verti.

5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a:**

- » informare immediatamente Verti in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione
- » **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in**

modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

5.6 Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia del sinistro, Verti si assumerà la gestione stragiudiziale dello stesso, avvalendosi anche di professionisti
2. Se la gestione stragiudiziale non è possibile e **le richieste dell'Assicurato hanno possibilità di successo** o se è necessaria **la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto**, nei termini descritti al paragrafo 5.4
3. La garanzia assicurativa viene prestata per ogni grado di procedimento sia civile che penale, se **presenta possibilità di successo**
4. L'Assicurato **non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di periti **viene concordata con Verti**
6. La Compagnia non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia, ferma la facoltà dell'Assicurato di ricorrere alle vie giudiziarie, la decisione può venire demandata a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'arbitrato.**

La Compagnia avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.7 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece a Verti, se sostenuti, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

5.8 Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali derivati da fatti illeciti di Terzi nonché di procedimento penale, la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione R.C. auto cui si riferisce.



5. Tutela giudiziaria

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Italia, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

5.9 Assicurati

Le garanzie previste al paragrafo 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

» sono prestate al **Proprietario**, al **Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente autorizzato**, ai trasportati, per i casi assicurativi **connessi al veicolo indicato in polizza**

» vengono trasferite al nuovo veicolo, in caso di sostituzione di quello assicurato, ferma la validità e la continuazione della polizza

» sono prestate al **Contraente-Assicurato**, inteso come persona fisica, del **coniuge** e dei figli minori conviventi, quando questi **siano coinvolti in incidenti stradali**, in veste di pedoni, ciclisti, Conducenti alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

5.10 Prestazioni garantite

La garanzia Tutela giudiziaria è offerta con due massimali, per ogni sinistro senza limite per anno, tra i quali scegliere:

- » **Pacchetto Base con massimale pari a € 7.000,00**
- » **Pacchetto Deluxe con massimale pari a € 15.000,00.**

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Verti assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale scelto per ogni sinistro senza limite per anno, l'onere delle spese di cui al paragrafo 5.1 per:

1) sostenere la difesa in **procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi a incidente stradale**. La garanzia è operante dalla richiesta di comunicazione delle iscrizioni di cui al registro delle notizie di reato (art. 335 Codice di Procedura Penale) o dal momento della notifica dell'informazione di Garanzia (art. 369 Codice di Procedura Penale o dalla notifica della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 Codice di Procedura Penale)

2) il **recupero dei danni** a persone o cose, subiti per **fatti illeciti extracontrattuali** di Terzi. La

copertura opera limitatamente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni

3) proporre **opposizione**, in ogni ordine e grado, **contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida comminate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso**

4) **controversie contrattuali** per sostenere interessi nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **sempre che il valore contestato sia superiore a € 2.500,00.**

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso **avvenute entro un mese prima e fino ad 1 mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. Tale prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di R.C. auto**

5) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito a incidente stradale.**

5.11 Esclusioni

La garanzia non è valida:

- a) in materia fiscale e amministrativa
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate
- f) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale
- h) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo
- i) se il veicolo non è assicurato a norma di legge per la garanzia R.C. auto ovvero se viene utilizzato per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione
- j) nei casi di violazione di norme di legge per guida in stato di ebbrezza, di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e per comportamenti in caso di incidente (in Italia artt. 186, 187 e 189 Nuovo codice della Strada)
- k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove



5. Tutela giudiziaria

- l) nei casi di controversie con Verti
- m) in caso di sinistro stradale gestito con la Procedura di risarcimento diretto art. 149 Codice delle Assicurazioni
- n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato.
- o) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati o i suoi dipendenti o incaricati.
- p) Per danni provocati dall'inquinamento dell'acqua e del suolo determinati da qualsiasi causa
- q) nelle aree aeroportuali
- r) in caso di trasporto infiammabili e altre merci pericolose, gas tossici, materie esplosive e sostanza radioattive;
- s) per danni per carico e scarico con mezzi o dispositivi meccanici e alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate.
- t) in caso di controversie che attengano a vizi o difetti riguardanti il veicolo assicurato e gli accessori e o strumenti di lavoro ivi installati.



6. Assistenza stradale

Le garanzie di questa sezione sono operanti solo se richiamate sulla scheda di polizza e fornite in base al pacchetto prescelto

PREMESSA

Verti, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Strada Trossi 66 - 13871 VERRONE (BI)

DEFINIZIONI

Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini tecnici che compaiono in questa sezione

» Assicurato

Il conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso.

Per le prestazioni alla persona si intendono le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo assicurato.

» Compagnia

Verti Assicurazioni S.p.A, con sede legale in Via Alessandro Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI).

» Furto

Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

» Guasto

Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

» Incidente

Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

» Incendio

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma.

» Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta e esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del Veicolo.

» Istituto di Cura

Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, cliniche per cure dietologiche ed estetiche, gerontocomi e ospizi per anziani.

» Malattia

Ogni alterazione evolutiva dello stato di salute, non dipendente da Infortunio, oggettivamente riscontrabile.

» Massimale

Limite massimo (a seconda della Prestazione, espresso in Euro e comprensivo di IVA o in giorni o in chilometri), fino al cui raggiungimento la Compagnia presta le coperture assicurative previste.

» Prestazione

L'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

» Rapina

Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o a altri un ingiusto profitto.

» Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del Veicolo assicurato e che determina la richiesta della Prestazione da parte dell'Assicurato.

» Struttura Organizzativa

È la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e ad organizzare e erogare le prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della Compagnia stessa.

» Veicolo

Autoveicolo per il trasporto di cose (con esclusione dei Veicoli in locazione o a noleggio) che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li, regolarmente assicurato con polizza RCA della Compagnia.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

6.1 Oggetto

Verti garantisce le prestazioni di Assistenza stradale, in base al pacchetto di garanzie prescelto e richiamato sulla scheda di polizza, a favore dell'Assicurato.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:

In caso di sinistro, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla struttura organizzativa che erogherà le prestazioni, contattando il numero +39 0236617099.

In ogni caso l'Assicurato dovrà:

- comunicare alla Struttura Organizzativa il numero di targa del Veicolo, le sue generalità complete, un recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza, indirizzo del luogo in cui si trova;
- specificare la Prestazione richiesta;
- fornire ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni, su richiesta della Compagnia o della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso dovrà fornirla integralmente – ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese, i quali saranno in ogni caso restituiti.

Una volta ricevute le informazioni e/o i documenti sopra elencati, la Struttura Organizzativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle Prestazioni e convalderà il suo diritto ad usufruirne. Se in un momento successivo emergesse che la Prestazione è stata fornita a persona non avente diritto, la Compagnia potrà recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

In ogni caso la Prestazione dovrà essere sempre richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



La garanzia Assistenza stradale è offerta in due soluzioni: Pacchetto Base e Pacchetto Deluxe.
Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

PACCHETTO BASE

6.2 Traino

Qualora sia impossibile l'utilizzo del Veicolo in conseguenza di Guasto o Incidente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso, alternativamente:

- » al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice,
- » all'officina più vicina,

purché entro un tragitto di 20 km dal luogo di fermo del Veicolo;

oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché questo si trovi entro 20 km (andata e ritorno) di tragitto dal luogo di fermo del Veicolo.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese per il traino entro il Massimale di Euro 400 per Sinistro.

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- i costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;
- le spese per l'intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo;
- i costi relativi al trasferimento della merce;
- l'eventuale eccedenza chilometrica e l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.

6.3 Officina mobile - Riparazioni sul posto

La Prestazione è operante solo in Italia

Qualora il Veicolo, a seguito di Guasto, risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro e invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il Veicolo sul posto, la Struttura Organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione "Traino" di cui al punto 6.2).

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale di Euro 200 per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato:

- » il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'emergenza ed ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso;
- » l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.

6.4. Recupero del veicolo fuori strada

Qualora il Veicolo, in caso di Guasto o Incidente, sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di Euro 500 per Sinistro.



Sono a carico dell'Assicurato:

- » le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- » i costi relativi al trasferimento della merce;
- » l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.

6.5 Demolizione del veicolo

La Prestazione è operante solo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto o Rapina (anche tentati), in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285 del 30.04.92 art.103; D. Lgs. n.22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del Veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro ed a condizione che il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale
- targhe autoveicolo

In caso di assenza di uno o più dei sopraindicati documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia)
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente)
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione, ivi compresi il pagamento di eventuali costi di deposito.

La Prestazione potrà essere erogata solo in assenza di costi amministrativi pendenti.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha disponibili i sopraindicati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico

il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e "copia produttore" a norma di legge, e successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il Veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. e alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.

Restano a carico dell'Assicurato:

- » gli eventuali costi di deposito del Veicolo diversi da quelli in copertura nella presente Prestazione;
- » le spese per l'intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.

6.6 Richiesta documenti

Qualora l'Assicurato, a seguito di Furto, Rapina, Incendio totali del Veicolo, desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- certificato cronologico
- certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa, comunicando la targa del Veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità competente. In seguito, la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e, una volta ottenuti, li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

6.7 Spese di rimessaggio

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Guasto o Incidente, subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimessaggio.

La Compagnia terrà a proprio carico la relativa



spesa per le prime 72 ore, entro il Massimale di Euro 200 per Sinistro.

L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

6.8 Invio pezzi di ricambio

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto o Rapina (anche tentati), i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.

Al rientro dal viaggio, l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.

La Prestazione potrà essere erogata a condizione che:

- i pezzi di ricambio siano reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- la casa costruttrice non abbia cessato la fabbricazione dei pezzi di ricambio.

PACCHETTO DELUXE

La copertura prevede le Prestazioni del Pacchetto Base con la variazione ed integrazione di quanto qui di seguito riportato:

In sostituzione della Prestazione "Traino" di cui al punto 6.2 del Pacchetto Base, si conviene

che, qualora sia impossibile l'utilizzo del Veicolo in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, foratura/scoppio/squarcio dello pneumatico, Rapina o Furto (anche tentati), la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso, alternativamente:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice;
- al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro un tragitto di 50 km dal luogo di fermo del Veicolo.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese per il traino entro il Massimale di Euro 1.000 per Sinistro.

In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono a carico della Compagnia purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale interve-

nuto e, comunque entro il Massimale sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato:

- » le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- » i costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;
- » le spese per l'intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo;
- » i costi relativi al trasferimento della merce;
- » l'eventuale eccedenza chilometrica e l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.

Ad integrazione della Prestazione "Officina Mobile" di cui al punto 6.3 del Pacchetto Base, si conviene che

la Prestazione sia operante anche in caso di foratura/scoppio/squarcio dello pneumatico. In tale caso, le spese di manodopera per il ripristino dello pneumatico restano a carico della Compagnia entro il Massimale indicato, purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso stradale intervenuto, in caso di traino.

In sostituzione della Prestazione "Recupero del Veicolo fuori strada" di cui al punto 6.4 del Pacchetto Base, si conviene che, qualora

il Veicolo, in caso di Guasto, Incidente, Incendio, Rapina o Furto (anche tentati), sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di Euro 1.000 per Sinistro.

Sono a carico dell'Assicurato:

- » le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- » i costi relativi al trasferimento della merce;
- » l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.

6.9 Veicolo in sostituzione

La Prestazione è operante solo in Italia. Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto o Rapina tentati, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato, da un'officina,



6. Assistenza stradale

facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un mezzo sostitutivo che abbia massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li le cui caratteristiche siano equivalenti a quelle del Veicolo assicurato e comunque idoneo al trasporto di cose/persona, in relazione alle disponibilità del centro di noleggio. Tale mezzo, adibito ad uso privato, senza autista, con percorrenza illimitata, sarà fornito per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi per Sinistro.

Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l'utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell'individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.

6.10 Trasporto in autoambulanza

La Prestazione è operante solo in Italia. Qualora l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio del mezzo.

La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).

L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

6.11 Informazioni e consigli telefonici

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane
- tempo sulle strade
- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei)
- informazioni automobilistiche (normative RCA, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione).

Le Prestazioni qui di seguito riportate sono operanti quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

6.12 Viaggio per il recupero del Veicolo

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina tentati, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 32 ore, o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina totali e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

6.13 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:

- » a individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di Cura italiano o estero ritenuto più adeguato per la patologia dell'Assicurato
- » a organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario (solo nel caso in cui l'Infortunio avvenga in paesi europei)
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto
 - autoambulanza, senza limiti di percorso



6. Assistenza stradale

- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.

Non danno luogo alla Prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

6.14 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza all'erogazione della Prestazione "Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato" di cui al punto 6.13, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale. L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

6.15 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina tentati, sia rimasto immobilizzato in Italia per 32 ore, o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina totali del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe oppure
- un'autovettura a uso privato di pari cilindrata, fino al massimo di 2.000 cc.

In caso di autovettura a noleggio, qualora il Sinistro si verifichi in Italia, l'Assicurato avrà la possibilità di restituire la stessa presso il centro di noleggio convenzionato più vicino al luogo di

destinazione, comunque indicato dalla Struttura Organizzativa.

Qualora il Sinistro si verifichi all'estero, le spese di riconsegna dell'autovettura (drop-off) presso un centro di noleggio differente da quello di ritiro restano a carico dell'Assicurato.

In ogni caso sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l'utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell'individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.

La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale di Euro 260 per Sinistro accaduto in Italia e di Euro 500 per Sinistro accaduto all'estero.

L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

6.16 Spese d'albergo

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina (anche tentati), resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo. La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione entro il Massimale di Euro 100 per persona e per giorno, con un limite di Euro 520 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

6.17 Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio e/o Malattia verificatisi durante il periodo di utilizzo del Veicolo, sia impossibilitato a guidare il Veicolo, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida e nessuno delle eventuali persone trasportate sia idonea, per ragioni obiettive, alla guida del Veicolo stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo presso il domicilio dell'Assicurato o altra località concordata con l'Assicurato stesso purché in Italia.

In alternativa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di una persona indicata dall'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata



per consentirgli di raggiungere il Veicolo. La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese. Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e a eventuali pedaggi autostradali.

6.18 Viaggio di un familiare

Qualora l'Assicurato, in viaggio da solo, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, sia ricoverato in un ospedale o in un Istituto di Cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di Euro 800 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

6.19 Rientro sanitario

Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici di cui la stessa si avvale ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario (solo nel caso in cui l'Infortunio avvenga in paesi europei)
 - aereo di linea classe economica, eventualmente barellato
 - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto
 - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
- Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale di Euro 20.000 per Sinistro, ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati. L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, etc., non utilizzato.

Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale possano essere curate sul posto o che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari addiventano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

6.20 Rientro salma

Qualora l'Assicurato sia deceduto, a seguito di Incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale di Euro 5.000 per Sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati.

Nel caso in cui tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Le Prestazioni qui di seguito riportate sono operanti quando il Sinistro si verifica all'estero.

6.21 Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina tentati, resti immobilizzato e ciò comporti un intervento di riparazione che richieda oltre 5 giorni di effettiva lavorazione certificate, con preventivo a diagnosi certa, facendo fede i temporali della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il Veicolo venga ritrovato (nel paese in cui è avvenuto il Sinistro o in altro paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'Assicurato e l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato stesso.

Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Compagnia, per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, il cui importo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto, ed in ogni caso entro il Massimale di Euro 2.500 per Sinistro.

L'eventuale eccedenza tra quanto corrisposto



6. Assistenza stradale

dalla Compagnia e il costo totale del trasporto, rimane a carico dell'Assicurato, così come le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Sono esclusi dal Massimale sopraindicato i costi relativi al trasferimento della merce.

È escluso dalla Prestazione il caso in cui l'entità del danno al Veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.

6.22 Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina (anche tentati), debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino a un importo massimo di Euro 1.500 per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.

6.23 Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto in seguito a Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà a inviarlo.

La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario entro il Massimale di Euro 1.000 per Sinistro.

L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

6.24 Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:

1. Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo nel corso dell'anno di validità della polizza.
2. La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza, è di 60 giorni.
3. Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche (incluse relative prove e allenamenti), uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.), dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Le Prestazioni non sono operanti su eventuali rimorchi collegati al Veicolo.

4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

6. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

7. I massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge.

8. Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

9. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.

10. Tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato, e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.



6. Assistenza stradale

11. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Siniestro a ogni compagnia assicuratrice e specificamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui l'Assicurato si rivolgesse anche a un'altra compagnia, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

12. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di Legge.

6.25 Estensione territoriale

La copertura è operante in Italia e nei Paesi aderenti al Sistema della Carta Verde: Albania; Andorra; Austria; Belgio; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; F.Y.R.O.M. (ex Repubblica Jugoslava della Macedonia); Germania; Grecia; Iran; Irlanda; Islanda; Israele; Lituania; Lettonia; Lussemburgo; Malta; Marocco; Moldavia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; Romania; Serbia e Montenegro; Rep. Slovacca; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria, Paesi membri dell'Unione Europea, Liechtenstein.



Come funziona la formula del Bonus Malus per l'assegnazione della classe di merito?

La formula Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione.

In assenza di sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia R.C. auto, in vigore all'atto del rinnovo, i coefficienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.

Evoluzione delle classi di Bonus Malus	Coefficienti di determinazione del premio
1	0.61
2	0.63
3	0.65
4	0.67
5	0.7
6	0.73
7	0.76
8	0.79
9	0.82
10	0.86
11	0.88
12	0.94
13	1
14	1.25
15	1.4
16	1.8
17	2.5
18	3.4

VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI	
Evoluzione Classi di Bonus Malus	Variazione percentuale
2 - 1	-3.17%
3 - 2	-3.08%
4 - 3	-2.99%
5 - 4	-4.29%
6 - 5	-4.11%
7 - 6	-3.95%
8 - 7	-3.80%
9 - 8	-3.66%
10 - 9	-4.65%
11 - 10	-2.27%
12 - 11	-6.38%
13 - 12	-6.00%
14 - 13	-20.00%
15 - 14	-10.71%
16 - 15	-22.22%
17 - 16	-28.00%
18 - 17	-26.47%



Cos'è il periodo di osservazione?

È il periodo che viene preso come riferimento per l'assegnazione della classe di merito CU. Durante la prima annualità assicurativa, il periodo va dal giorno della decorrenza della polizza fino a 60 giorni prima della scadenza. I periodi delle annualità successive alla prima, iniziano 60 giorni prima della decorrenza della polizza e terminano 60 giorni prima della scadenza.

In ogni caso, Verti comunicherà, tramite la procedura di riciclo dei sinistri tardivi, i pagamenti di sinistri avvenuti al di fuori del periodo di osservazione per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del veicolo assicurato.

L'art. 133 del Codice delle Assicurazioni, così come modificato dall'art. 34 bis del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in as-



Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus

senza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate nella polizza. A tal fine si segnalano che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella sotto riportata.

All'atto della stipula della polizza, la classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente dalla Compagnia per via telematica tramite la banca dati degli attestati di rischio, fermo restando il diritto della compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assicurati.

Al momento dell'acquisto della polizza, se l'attestato di rischio non risulta presente nella banca dati degli attestati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione, ai

sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Verti rende disponibile l'attestato di rischio nell'area personale my Verti sul sito verti.it. Il Contraente può richiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite email. Verti si impegna, inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

	Situazione del veicolo e situazione contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare
1	Veicolo provvisto di attestato di rischio scaduto da meno di un anno	Classe di merito riportata sull'attestato di rischio, relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso in cui l'attestato di rischio risulti scaduto da oltre 3 mesi ma meno di un anno » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
2	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., oppure oggetto di contratto ceduto	Classe di merito 14	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà nonché » appendice di cessione di contratto » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.



Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FURGONE

3	<p>Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo Proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo della stessa o di differente tipologia già assicurato in formula Bonus Malus con o senza franchigia (agevolazione così detta Legge Bersani).</p>	<p>Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato</p>	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato » dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente), certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
4	<p>Attestato di rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato</p>	<p>Classe di merito riportata sull'attestato di rischio, se i veicoli appartengono alla medesima tipologia oppure classe di merito 14, se i veicoli appartengono a una tipologia diversa</p>	<ul style="list-style-type: none"> » documento attestante il trasferimento di proprietà o la cessazione del rischio del veicolo indicato sull' attestato di rischio » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità).
5	<p>Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia</p>	<p>Classe di merito risultante dall'attestato di rischio relativa alla precedente assicurazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente » copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente Compagnia » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.



Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus

6	Mancanza di attestato di rischio o della documentazione specifica richiesta da Verti oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura al P.R.A. sia avvenuta da oltre un anno	Classe di merito 18	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. <p>Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi alla stipula della polizza.</p>
7	Veicolo provvisto di attestato di rischio indenne da sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni.	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, della stessa o differente tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo dal quale si vuole ereditare la classe di merito » dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente/certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.



Quale documento viene utilizzato per determinare la classe di merito?

Il documento di riferimento per la determinazione della classe di merito è l'**attestato di rischio**.



Importante: nella tabella della sinistrosità progressa, presente nell'attestato di rischio, gli anni che riportano la sigla N.A. (veicolo Non Assicurato), non sono considerati anni senza sinistri.

Al fine di stabilire la classe di conversione universale, denominata CU, come da criteri riportati nel Provvedimento N. 72 del 16 aprile 2018, occorre verificare i dati riportati sull'attestato di rischio per:

- » determinare una classe di merito, considerando le annualità complete, a eccezione di quella in corso, senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, e senza sinistri con responsabilità principale
- » considerare tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, compresa l'annualità in corso: per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi fino a giungere a determinare la classe di assegnazione

Per le annualità successive a quella della stipula, all'atto del rinnovo la polizza è assegnata alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive qui sotto riportata. Il criterio di assegnazione si basa sulla presenza o meno di pagamenti di effettuati da Verti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del veicolo assicurato.

In caso di corresponsabilità paritaria, ossia quando la responsabilità dei sinistri è attribuita in pari misura ai Conducenti di tutti i veicoli coinvolti:

- » i contratti di assicurazione non subiranno l'applicazione del Malus
- » nell'attestato di rischio verrà segnalato il grado di responsabilità: questo significa che, in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del Conducente del



Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus

veicolo assicurato, verrà applicato il Malus nel momento in cui la percentuale di responsabilità cumulata raggiunga almeno il 51% negli ultimi 5 anni.

In mancanza di risarcimento di danni, anche parziale, la polizza è considerata immune da sinistri secondo la logica della predetta tabella delle regole evolutive, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento.

Inoltre all'atto del rinnovo l'assicurato, esclusivamente persona fisica e purché il contratto sia privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni potrà richiedere l'applicazione della classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, della stessa o di differente tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente (così detta Rc familiare).

La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutti gli attestati di rischio, consente al Contraente/Proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. auto.

Come previsto dall'art. 134 del Codice delle Assicurazioni, le informazioni relative all'attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.

L'attestato di rischio non può essere rilasciato se la polizza ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Il periodo di validità dell'attestato di rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza della polizza. Tuttavia ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultimo attestato conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- » cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato
- » risoluzione della polizza a seguito di sospensione senza riattivazione
- » mancato rinnovo della polizza per mancato utilizzo del veicolo.

Criteria di attribuzione della classe di merito CU

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



Allegato 2 - Modifiche alla polizza

Se hai bisogno di modificare la tua polizza, invia la documentazione indicata nella tabella che trovi qui di seguito, scegliendo una delle seguenti modalità:

- » tramite form nella pagina www.verti.it/contattaci
- » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).

Tipo di modifica	Documentazione richiesta
Sostituzione con un altro veicolo	Comunicare la modifica a Verti chiamando il numero 0236617100 e inviare: <ul style="list-style-type: none"> » libretto o documento unico di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » appendice di polizza firmata.
Sospensione delle garanzie in corso di polizza	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato e la carta verde » autorizzazione della Società vincolataria, se il contratto è gravato da vincolo. Il modulo con la richiesta di sospensione può essere scaricato dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni
Riattivazione delle garanzie	Contattare il Servizio Clienti Verti al numero 0236617100.
Trasferimento di proprietà con cessione di polizza	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal Contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » copia del libretto o documento unico di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà. Il modulo con la richiesta di cessione di contratto può essere scaricato dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni
Trasferimento di proprietà senza cessione di polizza	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto o documento unico di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà.
Risoluzione della polizza per cessazione del rischio	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di risoluzione della polizza, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » atto comprovante l'alienazione del veicolo. In particolare per: <ul style="list-style-type: none"> » vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà » esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo: attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe » demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo. Per la richiesta di risoluzione del contratto, scarica il modulo dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni
Risoluzione della polizza per furto o per appropriazione indebita	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto o per appropriazione indebita presentata all'Autorità competente.
Risoluzione consensuale della polizza	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di risoluzione del contratto » dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » dichiarazione di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità della polizza.



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei Dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al cliente e potenziale cliente questa informativa relativamente al trattamento dei loro Dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i Dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso Terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura di questo documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche, anche registrate, servizi di chat online, o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("preventivazione") e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso Paesi Terzi che possa essere effet-

tuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all'Allegato A.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria del cliente e potenziale cliente.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e potenziale cliente, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei Dati sopra menzionati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti in questo documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di 18 anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di 18 anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte in questo documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Il cliente e potenziale cliente garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati

Titolare del trattamento	Verti Assicurazioni S.p.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> » preventivazione » gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo » gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE » comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti da Verti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo » previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE » esecuzione degli obblighi di Legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione e base giuridica del trattamento	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di Legge.



Informativa privacy

Destinatari	I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all'interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della così detta catena assicurativa; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della preventivazione nonché a Terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società di servizi. I Dati potranno essere trasferiti verso Paesi Terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.
Conservazione dei dati	i Dati del cliente e potenziale cliente verranno conservati per il periodo necessario stabilito da obblighi di legge o amministrativo-contabili o per garantire l'espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti.
Diritti del cliente e potenziale cliente	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all'Allegato A.

In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all'Allegato A.



INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare del trattamento

Le informazioni e/o i Dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso Terzi, nonché tutti i Dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i "Dati") dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l'"interessato") inclusi, se comunicati, anche i Dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- » **denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
- » **indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- » **recapito Telefonico:** 02217251
- » **indirizzo web:**
<https://www.verti.it/tutto-online/contattaci>
Sezione Privacy
- » **contatto del Data Protection Officer /Responsabile per la Protezione dei Dati**
DPO@verti.it

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti, è disponibile presso la sede del titolare.

2. Finalità del trattamento dei Dati

Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e potenziale cliente, direttamente o attraverso un intermediario, eventualmente integrati con Dati raccolti presso Terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i Dati disponibili presso le banche Dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate, sia al fine di adempiere ad obblighi di legge sia per garantire il miglioramento del servizio, servizi di chat online, o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta e l'efficiamento di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattua-

le e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso Paesi Terzi possa essere effettuato, per le seguenti finalità:

- a) calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo "Preventivazione" mediante una delle seguenti modalità:
 - i. inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione
 - ii. per il calcolo del preventivo per una polizza della Responsabilità Civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie, inserendo solamente alcuni Dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del Proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei Dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus-malus", etc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (ad esempio carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la così detto Preventivazione "veloce".

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei Dati raccolti presso l'interessato ed anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di Legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai Dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio a scadenza del suo contratto assicurativo di una email con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qualora il cliente e potenziale cliente decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento i Dati include-



ranno anche quelli relativi alla sua carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i Dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai Dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;

- b) gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, adempimento di ogni obbligo di Legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed investigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tarifarie, miglioramento delle prestazioni di Verti nell'ambito della gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
- c) trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto precontrattuale e/o contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi. L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
- d) comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa, indirizzata ai Dati di recapito

già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network, secondo quanto previsto dall'Art. 82 del Regolamento n. 40/2018 dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network;

- e) previo suo consenso, invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso comprendere anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

Tutti i Dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base di detti profili saranno adottate delle decisioni automatizzate.

3. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della così detta catena assicurativa; nonché da Società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in



modo accentrato dalla Società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

4. Dati relativi allo stato di salute

Ai fini della Preventivazione non è prevista la raccolta ed il trattamento di Dati relativi allo stato di salute da parte di Verti. In caso di sinistro, Verti potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Dati relativi allo stato di salute dell'interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 c), per le sole finalità di cui al punto 2 b).

5. Periodo di conservazione dei Dati

Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati. Se la Preventivazione, invece, conduce alla conclusione del contratto assicurativo i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l'obbligo di conservazione stabilito dalla Legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata. Per finalità di marketing i suoi dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso a seconda della fattispecie.

6. Legittimazione per il trattamento dei Dati

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall'interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità specificate al precedente punto 2 è l'esecuzione del contratto assicurativo e l'adempimento di obblighi di legge o amministrativo contabili.

Il trattamento dei medesimi dati, esclusi quelli relativi allo stato di salute, può fondarsi anche sulla base giuridica del legittimo interesse.

La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e per l'offerta futura di prodotti e servizi o altre comunicazioni promozionali di cui al pre-

cedente punto 2 è il consenso che l'interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso condizioni la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Verti i suoi Dati per la sottoscrizione del contratto di Assicurazione. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l'impossibilità da parte di Verti di concludere o eseguire i relativi contratti di Assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.

7. Destinari dei Dati

I Dati del cliente e potenziale cliente potranno:

- a) essere conosciuti all'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della così detta "catena assicurativa". I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a Terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;
- b) essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;
- c) con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di Legge e di contratto:
 - agli altri soggetti del settore assicurativo (così detto catena assicurativa) quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le Società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, Legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito, operatori postali e corrieri, Società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi
 - ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali



l'IVASS, nonché ad altri enti ad organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile)

- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Riscarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle Società di assicurazione
- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; Società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; Società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; Società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; Società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Nell'ambito delle comunicazioni sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati verso Paesi Terzi o verso organizzazioni internazionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Europea in tal senso. I trasferimenti di Dati verso Paesi Terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei Dati adeguato dovranno essere effettuati solo in condizioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.

Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei Dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della comunicazione e del trasferimento dei Dati stessi verso paesi terzi in cui possono essere utilizzati.

8. Accesso all'Area Personale e relativi servizi

L'accesso all'Area Personale e relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente.

Durante la navigazione viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso (Username e Password). La Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.

Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.

Per motivi di sicurezza, le credenziali di acces-

so non devono essere comunicate a nessuno, sono individuali. In caso di comunicazione non autorizzata delle credenziali (ad es. a coniugi o figli o terze persone) la Compagnia non si assume alcuna responsabilità. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere "occupate" da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

9. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l'interessato ha i seguenti diritti:

- » Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- » richiedere la rettifica di Dati inesatti
- » richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
- » richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei Dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro
- » opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami
- » ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile
- » revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche



Allegato A

(servizi di invio testi quali short messaging system (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (Mi) oppure collegandosi al sito

www.verti.it/tutto-online/contattaci, sezione Privacy, e comunicandoci la sua richiesta. L'interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.



INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE In conformità all'Allegato 3 - Regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

- Verti Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta alla direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
- Verti Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS e ne è soggetta a controllo.
- Sede legale: via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI), Italia
- Recapito Telefonico: 0221092300 - Email: informazioni@verti.it; - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): verti@pec.verti.it
- Sito internet: www.verti.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo - alla sezione COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? - All'impresa assicuratrice.

Qualora il contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo - alla sezione

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? - All'IVASS.

b. Al Contraente è riconosciuta la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo alla sezione PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.



Allegato 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

In conformità all'Allegato 4 - Regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Impresa distributrice e numero di iscrizione all'Albo delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. - iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS.

Sezione I – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Contattando il servizio clienti di Verti il cliente potrà ricevere le informazioni e l'assistenza al fine di scegliere il prodotto più indicato. La Compagnia non fornisce una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del Contraente.

Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni

Il personale dipendente di Verti, direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di assicurazione, percepisce una retribuzione annua lorda regolamentata dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione.

A tale compenso si aggiunge una componente variabile subordinata al raggiungimento di obiettivi di produzione, qualitativi e quantitativi, che non è inclusa nel premio assicurativo corrisposto dall'Assicurato.

**ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
In conformità all'Allegato 4-ter - Regolamento Ivass n. 40/2018**

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Impresa distributrice e numero di iscrizione all'Albo delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. - iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS.

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito

- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

